COMUNE DI MAGOMADAS
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Vittorio Emanuele n. 52- 08010 Magomadas (OR) - Tel. 0785/35323. www.comune.magomadas.or.it;
e-mail: protocollo@comune.magomadas.or.it

BANDO PUBBLICO

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 ANNUALITÀ 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, da utilizzare per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione che si trovino in condizioni di disagio economico;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 36/36 del 09/07/2025 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";

VISTA la determinazione del Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 1505/30028 del 17/07/2025 recante "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno"

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del **19/10/2025** (termine fissato a pena di decadenza), sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione per l'annualità 2025;

ART. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda i titolari dei contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Magomadas e occupate a titolo di abitazione principale, in possesso dei seguenti requisiti:

- **Residenza**: residenza anagrafica nel Comune di Magomadas, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo. La residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.
- **Cittadinanza**: cittadinanza italiana.
  Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- **Contratto di Locazione**: contratto regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.
  Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025.
- Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria**.**

SONO ESCLUSI:

- Coloro che presenteranno la domanda all'ufficio protocollo dell'Ente oltre la data di scadenza del presente bando;
- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
  Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota.
  La domanda può essere ammissibile anche qualora il componente del nucleo familiare, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene;
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della legge n. 76 del 2016, sono equiparate ai coniugi;
- Gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto destinatari di atti di concessione amministrativa, e non titolari di contratti di locazione.

ART. 2 – REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A**: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- **Fascia B**: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e Protocollo e devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione attestante la propria situazione personale, familiare e reddituale, ovvero:

- Copia del documento di identità e del codice fiscale;
- Dichiarazione ISEE in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- Copia del versamento dell'Imposta annuale di registrazione, relativa all'ultimo anno;
- Ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2025.
  (Le ricevute/bonifici relative ai mesi successivi alla data di scadenza del presente bando dovranno essere presentate presso l'ufficio competente entro e non oltre il 12 gennaio 2026. Superata tale data queste ultime non verranno conteggiate ai fini del rimborso);
- Dichiarazione personale resa ai sensi della L. 445/2000 relativa alla composizione del proprio nucleo familiare;
- Per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n° 286/98.
- Codice IBAN intestato al beneficiario oppure delega ad un altro codice Iban e beneficiario.

La mancata esibizione della documentazione entro i termini fissati, produrrà l'esclusione dalla graduatoria ed il conseguente decadimento dal beneficio economico.

Le domande andranno consegnate entro la data del **19/10/2025** presso l'ufficio Protocollo e Servizi Sociali del Comune di Magomadas e/o tramite Posta certificata o e-mail ai seguenti indirizzi:

- protocollo.magomadas@digitalpec.com.
- protocollo@comune.magomadas.or.it

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI

L'entità dei contributi viene fissata nel rispetto dei limiti massimi di **€ 3.098,74 per la fascia A** e **€ 2.320,00 per la fascia B**.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

- Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.
- Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti ISEE di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere concessi ed erogati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le istanze degli aventi titolo saranno soddisfatte con una riduzione proporzionale sulla base degli importi determinati a monte della riduzione svolta per riportare il beneficio al massimo consentito come previsto dall'art. 2. Qualora tuttavia a seguito della decurtazione risulti un importo di beneficio superiore al massimo consentito, l'importo sarà riportato nei limiti dal massimo stesso.

ART. 5 - CUMULABILITA' CON ALTRI BENEFICI

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo di cui al Fondo della L. n. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme ai beneficiari.

ART. 6 – FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE

Il Comune procederà all'istruttoria delle istanze ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti. Provvederà quindi alla formazione della graduatoria per le rispettive fasce A e B, identificando i beneficiari.

L'elenco degli ammessi verrà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e verrà pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Magomadas.

Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Il proprio fabbisogno alla Regione verrà comunicato entro il 01 dicembre 2025.

Il Comune di Magomadas effettuerà la liquidazione dei contributi dopo che il Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici regionale avrà predisposto l'elenco definitivo dei Comuni ammessi al finanziamento e dopo aver acquisito dai beneficiari la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Magomadas, lì 04/09/2025

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Sara Ciantra

CIANTRA
SARA
04.09.2025
16:58:18
GMT+02:00